

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria Comune di Crespina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 - Quota d'imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi del comma 380, lett. a) dell'Art.1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011;
2. Ai sensi del comma 380, lett. f) dell'Art.1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13.

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - **terreno agricolo**: il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 - Modalità accertative in relazione alle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio. E' altresì facoltà dell'ente di avvalersi degli innovativi servizi prestati in tal senso dall'Agenzia del Territorio.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992, richiamato dall'art. 13 comma 3 Dl. 201/2011, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato secondo le indicazioni di cui al comma 1. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II – RIDUZIONI DI IMPOSTA

Art. 8 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'abitazione posseduta dall'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, ai sensi del comma 12 – quinquies dell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012;
3. Ai fini dell'applicazione della sola detrazione sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 euro. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per l'applicazione.

5. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Nel caso in cui il comune adotti tale elevazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 9 - Pertinenze

1. Si considerano pertinenze ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria i fabbricati classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'immobile principale e non costituiscano di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo e purché tale requisito si verifichi effettivamente.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.
3. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta tutte le unità immobiliari che siano locate disgiuntamente dall'immobile principale cui si riferiscono o che risultano altrimenti produttrici di reddito.
4. Resta fermo che l'immobile principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Art. 10 - Base imponibile per i Fabbricati di Interesse Storico Artistico e per i Fabbricati dichiarati Inagibili/Inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 11 - Unità Immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché Alloggi assegnati dagli Istituti Pubblici

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 12 - Unità Immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul Territorio dello Stato

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 13 - Esenzioni e altre Forme di Agevolazione

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504/1992.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 14 - Dichiarazioni

1. Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione in presenza di applicazione di aliquote ridotte o detrazioni, oltre ai casi previsti dalla normativa.
2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli di dichiarazione.

Art. 15 - Accertamenti

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo n. 504/1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296/2006.

Art. 16 – Importi minimi per versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 18,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 17 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57 della Legge n. 662 del 23/12/1996 ed alla lettera p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. Tenuto conto che l'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997, non risulta modificato dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, si è dunque del parere che tale facoltà risulti ancora legittimamente esercitabile anche in relazione alle attività di accertamento sull'Imposta Municipale Propria.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1, nel bilancio di previsione annuale viene costituito apposito fondo, per un valore che non potrà eccedere il 20% delle somme regolarmente accertate nell'anno precedente, desumibili dagli avvisi di accertamento e liquidazione notificati nell'ultimo esercizio utile e non contestati entro i 60 giorni successivi alla notifica, e per i quali non sia stato adottato successivo atto di annullamento.
4. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato:
 - Al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente, dell'Ufficio Tributi del Comune di Crespina;
 - Al personale che abbia preso parte alla notifica degli atti di accertamento o liquidazione elaborati;
 - Al potenziamento dell'Ufficio Tributi, per l'acquisto di apparecchiature, l'assunzione di personale da assegnare in dotazione all'ufficio stesso, l'attivazione di collaborazioni esterne per l'attività di controllo.

Art. 18 - Attività di controllo e sanzioni

1. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 19 - Annullamento e/o rettifica avvisi e cartelle esattoriali

1. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione, e le cartelle esattoriali diventano definitivi trascorsi i termini per l'impugnazione (60 gg).
2. In ogni caso al fine di promuovere un clima di reciproca fiducia, utile per una collaborazione negli adempimenti degli obblighi tributari anche qualora l'avviso di accertamento e di liquidazione, e le cartelle esattoriali siano divenute definitive, l'Ufficio, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittime può procedere, sussistendo ragioni di interesse pubblico, al loro annullamento o alla loro rettifica, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.. A titolo esemplificativo si ritiene sussista palese illegittimità dell'atto in presenza di:
 - Errore di persona o soggetto passivo;
 - Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - Doppia imposizione per lo stesso oggetto impositivo;
 - Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 20 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla

Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 21 - Versamento dell'imposta municipale propria

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 23/2011, il versamento dell'imposta dovuta si effettua in 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta si effettua a mezzo modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e a mezzo apposito bollettino postale, approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/11/2012, e con le modalità stabilite dallo stesso Decreto.

Art. 22 - Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - gravi calamità naturali
 - particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 23 - Rateizzazione

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera (o) del D. Lgs. n. 446/97, il Funzionario Responsabile può stabilire, con proprio provvedimento, il differimento o la rateizzazione per degli importi relativi l'Imposta Municipale Propria, dovuti in scadenza dai contribuenti, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste nel Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate dell'Ente relativamente alla rateizzazione e/o sospensione di somme.
2. La proroga del termine di versamento o la possibilità di rateizzazione concesse per i motivi indicati al precedente comma 1, non generano l'applicazione di interessi moratori.
3. Copia del provvedimento di proroga o rateizzazione adottato ai sensi del comma 1, deve essere trasmesso all'eventuale soggetto concessionario del servizio di riscossione Imposta Municipale Propria per conto del Comune.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 296/06 e dal D.Lgs. n. 23/2011, ovvero entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per motivi di economicità non si procede ai rimborsi di imposta di entità non superiore a € 2,00.
3. Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui al momento della istanza, sia possibile verificarne il presupposto.

Art. 25 - Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, ed ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta municipale propria.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.